

# STATUTO

## ASSOCIAZIONE

“Amici del Servo di Dio Padre Antonio Maria Losito CSSR”

# ASSOCIAZIONE

## “Amici del Servo di Dio Padre Antonio Maria Losito CSSR”

Regolata dal seguente STATUTO

### Titolo I

#### **Costituzione Denominazione Scopi**

**Art. 1.** E' costituita l'Associazione “Amici del Servo di Dio Padre Antonio Maria Losito CSSR” con sede provvisoria in Via Federico II n. 2 di Canosa di Puglia (BT). Essa ha la caratteristica di “associazione privata di fedeli” ed è regolata, oltre che dal presente Statuto, dalle norme generali del Codice di Diritto Canonico.

**Art. 2** L'Associazione non ha fini di lucro. Ispirandosi alla spiritualità Redentorista, si propone di coltivare e diffondere la devozione verso il Servo di Dio Padre Antonio Maria Losito CSSR e di promuovere iniziative spirituali, formative, sociali, culturali, oratoriane, ricreative e sportive, nello spirito di carità e di fraternità.

**Art. 3** L'Anno sociale coincide con l'anno solare.  
La quota associativa determinata annualmente, deve essere versata improrogabilmente dal 1 Gennaio al 10 Marzo di ogni anno sociale.

**Art. 4** Il patrimonio è costituito dalle quote associative, da lasciti, da oblazioni, legati ed erogazioni di qualunque specie e natura da parte di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

### Titolo II

#### **Diritti e doveri dei Soci**

**Art. 5.** Alla suddetta Associazione possono iscriversi tutti coloro che abbiano sani principi cristiani, che facciano regolare domanda ed abbiano compiuto il 18 anno di età. Alle stesse condizioni possono essere membri dell'Associazione i sacerdoti, i diaconi ed i religiosi e le religiose con il consenso dei loro superiori.

**Art. 6.** Le richieste di nuove iscrizioni dovranno essere inoltrate per iscritto al Presidente dell'Associazione. Questi provvederà a sottoporre tutte le richieste pervenute al Consiglio Direttivo, che esprimerà il suo parere, motivando eventuali eccezioni, dopo aver ascoltato in merito l'Assistente Ecclesiastico.

**Art. 7.** Acquisito il parere favorevole, questo verrà comunicato, per iscritto, al richiedente.

**Art. 8.** Oltre a vivere un'intensa vita cristiana, favorita da una frequenza assidua ai Sacramenti della confessione e della Comunione, ogni socio rispetterà i seguenti impegni:

- a. Partecipazione all'incontro mensile che ha scopo formativo a livello spirituale e/o organizzativo, tenuto presso la sede sociale, la terza settimana del mese;
- b. Partecipazione a tutte le iniziative sociali, culturali, spirituali e organizzative;
- c. Versamento della quota associativa, entro i termini previsti dall'art. 3 del presente Statuto.

**Art. 10.** Il socio inosservante dei propri doveri viene ammonito dal Presidente a rivedere la sua condotta; qualora non dia prova di resipiscenza, incorre nella sospensione e, nei casi più gravi, nell'espulsione.

### Titolo III

#### **Gli Organi Sociali-Direttivi**

**Art. 11.** L'Associazione prevede i seguenti organi sociali:

1. L'Assemblea
2. Consiglio Direttivo

**Art. 12.** Gli organi direttivi dell'Associazione sono i seguenti:

1. *Presidente*
2. *Vice Presidente*
3. *Consiglio Direttivo*, composto da sei membri
4. *Segretario- Cassiere*
5. *L'Assistente ecclesiastico.*

**Art. 13.** *L'Assemblea:*

Assemblea dei membri è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i suoi membri aventi voce attiva e passiva.

**Art. 14.** Ad ogni membro spetta il diritto di voto per ciascuna deliberazione sottoposta all'Assemblea, in modo particolare per:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- le proposte di modifiche dello Statuto da sottoporre al Vescovo diocesano;

**Art. 15.** L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Quella ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. Quella straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o che ne faccia richiesta scritta la metà più uno dei membri.

**Art. 16.** L'Assemblea delibera su tutte le materie alla stessa sottoposte dal Consiglio Direttivo o su quelle materie, mirate alla realizzazione delle finalità associative, proposte per iscritto da almeno un terzo dei membri aventi diritto a partecipare ad essa.

**Art. 17.** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso scritto o messaggio di posta elettronica inviati dal Presidente almeno 8 giorni prima della riunione.

**Art. 18.** L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita dai due terzi dei membri dell'Associazione, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Se l'Assemblea è riunita in seconda convocazione e validamente costituita da qualsiasi numero di membri dell'Associazione e delibera con la metà più uno dei voti dei presenti.

**Art.19.** L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita dai due terzi dei membri e delibera con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

**Art. 20.** I verbali assembleari sono sottoscritti e approvati dal Presidente, dal Segretario-Cssiere e dall'Assistente ecclesiastico.

**Art. 21.** *Consiglio Direttivo:*

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri, oltre che dall'assistente ecclesiastico, che non ha diritto di voto.

**Art. 22.** *Elezione del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo viene eletto tra coloro che fanno parte dell'Associazione da almeno tre anni, che si sono distinti per una condotta di vita esemplare, non sono colpiti da censure ecclesiastiche e che partecipano assiduamente e responsabilmente alle attività associative.

**Art. 23.** Il Consiglio viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Ciascun Consigliere è rieleggibile alla scadenza.

**Art. 24.** Il Consiglio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso di uno dei membri, procede alla sostituzione con il primo dei non eletti. A parità di voti subentrerà il membro che abbia la maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.

**Art. 25.** Se le dimissioni, l'impedimento permanente o il decesso riguardano il Presidente, diventa Presidente di diritto il suo Vice in attesa della nomina del nuovo Presidente.

**Art. 26.** I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti tra chi ricopre incarichi in partiti politici e di amministrazione pubblica. Qualora vogliano assumere i predetti incarichi dovranno dimettersi dal Consiglio Direttivo.

**Art. 27.** I membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

**Art. 28.** Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. formazione dei membri e degli aspiranti dell'Associazione;
2. determinazione dei programmi e delle attività dell'Associazione sulla base di quanto approvato dall'Assemblea;
3. controllo generale sulla gestione;
4. predisposizione dei documenti da portare all'approvazione dell'Assemblea;
5. approvazione della relazione patrimoniale, economica e finanziaria presentata dal Segretario-Cassiere;
6. ammissione dei nuovi membri dell'Associazione;
7. deliberazioni sui programmi di attività istituzionali e pubblicazioni;
8. accettazione di donazioni, lasciti testamentari e contributi fatto salvo quanto previsto dalla normativa amministrativa della diocesi;
9. deliberazioni sull'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili, fatto salvo quanto previsto dalla normativa amministrativa della diocesi;
10. deliberazioni su tutte le materie attinenti alle finalità dell'Associazione;
11. deliberazioni, efficaci solo ove approvate dal Vescovo diocesano, sull'istituzione e lo scioglimento di sedi secondarie in altre diocesi in accordo con gli Ordinari del luogo;
12. proposta al Vescovo diocesano del riconoscimento di associazioni in Italia ed all'estero che vogliono raggiungere le stesse finalità dell'Associazione;
13. deliberazioni su accordi di collaborazione con altri enti e associazioni;
14. deliberazione dell'espulsione di un membro dall'Associazione, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto.

## Titolo IV

### Compiti e funzioni

#### **Art. 29. Presidente**

Il Presidente è il Legale rappresentante dell'Associazione ed ha il potere di firma. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

**Art. 30.** Il Presidente, segno dell'unità dell'Associazione, con totale dedizione, avrà cura che essa resti sempre fedele ai suoi fini, verificandone l'osservanza dello Statuto.

**Art. 31.** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, vigila sul buon andamento amministrativo ed organizzativo dell'Associazione.

**Art. 32.** Collabora con l'Assistente Ecclesiastico e mantiene i rapporti con l'Ordinario diocesano, cui è tenuto a sottoporre, alla fine di ogni anno sociale, una relazione circa gli aspetti formativi, disciplinari ed amministrativi dell'Associazione stessa.

#### **Art. 33. Vice Presidente**

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

**Art. 34.** In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, egli rappresenta l'Associazione, sostituendolo in ogni sua attribuzione.

#### **Art. 35. Il Segretario-Cassiere**

Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

#### **Art. 36. Compiti del Segretario-Cassiere:**

- Redige su appositi registri i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché rileva le presenze;
- Invia ai soci le convocazioni delle riunioni con l'ordine del giorno;
- Compila l'elenco degli aventi diritti al voto;
- Compila l'elenco dei soci che possono accedere alle cariche sociali;
- Cura la corrispondenza dell'Associazione con i terzi;
- Cura la tenuta del libro verbale delle assemblee, del libro verbale del Consiglio Direttivo, del registro dei membri;
- Svolge funzioni di tesoreria, collaborando con il Presidente alla gestione patrimoniale;
- Predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- Aggiorna i registri contabili;
- Provvede ai mandati di pagamento, alle riscossioni ed esercita tutte le facoltà contabili, di cassa e finanziarie compatibili con la sua funzione;
- Provvede alla riscossione dei crediti ed al pagamento delle spese;
- Relaziona al Consiglio Direttivo circa la situazione economica dell'Associazione alla fine di ogni anno solare.

**Art. 37.** *L'Assistente ecclesiastico*

Il Vescovo diocesano a norma del can. 317 § 1 del Codice di Diritto Canonico nomina l'Assistente Ecclesiastico, il quale rappresenta l'autorità ecclesiastica in seno all'Associazione.

**Art. 38.** *Sono compiti dell'Assistente ecclesiastico:*

- esercitare il servizio della "paternità spirituale" secondo le direttive comuni del Vescovo diocesano in modo che l'Associazione mantenga sempre viva la sua natura e finalità ecclesiali;
- svolgere periodicamente degli incontri di catechesi in cui espone i contenuti della fede; partecipare alle manifestazioni, ai convegni e ai raduni spirituali organizzati dell'Associazione;

**Art. 39.** Nell'Associazione l'Assistente Ecclesiastico rappresenta l'autorità diocesana. Egli pertanto ha il diritto-dovere di intervenire, a qualsiasi livello, nella vita Associativa nel rispetto delle specifiche competenze. Partecipa alle Assemblee, senza diritto di voto, esprimendo però il suo parere, e partecipa al Consiglio Direttivo con diritto di voto. Esamina, in precedenza, gli ordini del giorno da trattarsi, sottoscrive i verbali delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Esprime il suo voto per l'accettazione dell'aspirante come socio a pieno titolo.

**Art. 40.** Alla fine dell'Anno sociale l'Assemblea approverà il Bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso ed il preventivo per l'anno successivo. Tutti i fondi raccolti saranno depositati presso un Istituto di credito, con prelevamento a firma congiunta del Presidente e del Segretario-Cassiere. I pagamenti saranno effettuati a mezzo di mandati di pagamento.

**Art. 41.** Ogni operazione finanziaria deve essere registrata in ordine cronologico e con un numero progressivo nel registro contabile.

**Art. 42.** Le riscossioni debbono avvenire con bollettario madre e figlia, rilasciando ricevuta con firma congiunta del Presidente e del Segretario-Cassiere. Ogni spesa deve essere documentata da relativa pezza d'appoggio, firmata dal creditore.

**Art. 43.** *Libri*

Sono libri dell'Associazione, fatti salvi altri prescritti dalla legge:

- a. i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c. il registro dei membri dell'Associazione;
- d. i registri contabili.

**Art. 44.** *Bilancio*

I bilanci annuali dell'Associazione coincidono con l'anno solare 1 gennaio - 31 dicembre.

**Art. 45.** Alla fine di ogni esercizio finanziario il Segretario-Cassiere, redige il bilancio, che deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo e sarà inviato per conoscenza al Vescovo diocesano.

**Art. 46.** Il bilancio approvato sarà portato a conoscenza dei membri dell'Assemblea.

**Art. 47.** Il presente Statuto può essere modificato in parte dopo aver ottenuto il permesso scritto dell'Ordinario diocesano alle seguenti condizioni:

- a. Su proposta unanime del Consiglio Direttivo
- b. Su richiesta scritta di almeno il 51% dei soci aventi diritto al voto.

Le modifiche, per essere valide, devono essere approvate, in Assemblea straordinaria, a tale scopo, convocata e con voto palese, da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

**Art. 48.** Benchè l'Associazione "Amici del Servo di Dio Padre Antonio Maria Losito CSSR" sia un'associazione privata, sottostà alla vigilanza dell'Autorità ecclesiastica a norma del can. 305 del C.J.C ed alla sua giurisdizione (v. can. 323).

La stessa sottostà all'autorità dell'Ordinario diocesano a norma del can. 1301 per quanto riguarda l'amministrazione e l'erogazione dei beni, che le sono stati donati o lasciati per cause pie (can. 325).

**Art. 49.** *Scioglimento*

In caso di estinzione dell'Associazione, i beni saranno devoluti ad un' opera religiosa o sociale, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Ordinario diocesano, al quale sarà sottoposta la situazione.

Cancelliere Vescovile

Vescovo

Canosa di Puglia, 25 giugno 2011

Eccellenza Reverendissima,

le trasmetto copia dello Statuto della erigenda Associazione: “Amici del Servo di Dio Padre Antonio Maria Losito CSSR”.

Il testo dello Statuto che sottopongo alla Sua visione al fine di ottenere il decreto vescovile di riconoscimento di “associazione privata di fedeli” è stato redatto tenendo conto delle normative in vigore nella Diocesi di Andria e pubblicate sul testo: *Norme giuridiche della Diocesi di Andria*.

Nel redigere il presente Statuto mi sono avvalso inoltre della consulenza tecnica di mons Nicola De Ruvo, Economo diocesano.

In attesa della Sua approvazione, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Sacerdote Mario Porro

Vicepostulatore della Causa di Canonizzazione